

Aldo Falcone – avvocato – via Vespasiano n. 60 -00192 Roma
Tel: 0639721373 – fax: 0639732262 – cell: 368230746
e.mail: studioaldofalcone@gmail.com p.e.c.: aldofalcone@ordineavvocatiroma.org

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI A MINISTERO
INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
CON SUNTO DEL GRAVAME, ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI
IMPUGNATI E RELATIVE CONCLUSIONI.

In esecuzione dell'ordinanza collegiale NRG 7438/2018 pubblicata 12/07/2018 (documento allegato) emessa dal TAR Lazio – Roma- sezione I bis nel ricorso NRG 7814/2018 promosso da:

SELLITTO GENNARO, nato a Caserta l' 08/11/1984, residente a Porto Recanati (MC), Via Cristoforo Colombo n. 107, codice fiscale SLLGNR84S08B963D, rappresentato e difeso dall' Avv. Aldo Falcone (C.F.: FLC LDA 54A28 H501C – fax. 0639732262 – P.E.C.: aldofalcone@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Vespasiano n. 60, in virtù di procura speciale in atti

- ricorrente

contro:

il **MINISTERO DELL'INTERNO**, (**Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile**) in persona del Ministro p.t. e la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio difesi e domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi n.12, 00186 Roma e con domicilio telematico p.e.c. (inserito nel ReGIndE): ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- resistente

e nei confronti di:

SANTOLINI Luca, domiciliato in Via Enzo Ferrari 36/a -60027 Osimo (Ancona)

MARCONI Luca, domiciliato in Contrada Vallebona 58 - 62100 Macerata (MC)

- controinteressati

Con il quale ricorso si impugnava e si chiedeva l'annullamento, previa sospensione, nelle parti di interesse:

- del decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. 65 del 03.04.2018, ricevuto il 14/04/2018, con il quale il ricorrente veniva escluso dalla procedura concorsuale, per titoli ed esami, ad 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco *"in quanto nei suoi confronti la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio "Deficit statura (cm. 161,60). D.M. 11/03/2008, n. 78 art.1 comma1. D.P.C.M. 22/07/1987, n. 411, art. 3, c.2"* ;
- del D.P.C.M. 22/07/1987 n. 411- Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici - art. 3, comma 2, come sostituito dal D.P.C.M. 27/04/1993 n. 233, art. 1 che, per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco, richiede una statura non inferiore a m. 1,65;
- del Decreto Ministero Interno 11/03/1988 n. 78, regolamento concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, art. 1, co. 1, che richiama il limite di altezza previsto dal D.P.C.M. n. 411/1987;
- del D.P.R. 06/02/2004 n. 76, regolamento che disciplina il reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella parte in cui (tabella I, comma 1, lettera b) prevede tra i requisiti per l'accesso nei quadri del personale volontario la statura non inferiore a metri 1,62 ;
- del decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 5140 del 06.11.2008, che indice un concorso pubblico per titoli ed esami a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco, nella parte in cui, all'articolo 2, comma 1, lettera D) individua tra i requisiti psicofisici ed attitudinali quelli

di cui al decreto ministeriale 11 marzo 2008, n. 78 che, al capo I, articolo 1, richiama il limite di altezza di cui al comma 2 dell'articolo 3 del D.P.C.M. 22 luglio 1987 n. 411;

- il decreto del Ministero dell'Interno n. 88 del 14/07/2010 e successivi decreti integrativi e modificativi, afferenti la approvazione della graduatoria di concorso e di tutti gli atti ed i provvedimenti a quelli presupposti, preliminari, preparatori, connessi e consequenziali quali:

- il verbale n. 7 della Commissione Medica per l'accertamento dell'idoneità psico fisica al servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del 15/03/2018, non notificato, nella parte in cui, a seguito della misurazione dell'altezza di cm 161,60, viene espresso il **giudizio di non idoneità, non notificato ma comunicato con il decreto 65/2018 oggetto del ricorso.**

In fatto riferiva il ricorrente in data 19/02/2008 veniva dichiarato idoneo in qualità di aspirante vigile del fuoco volontario al reclutamento ed impiego nella componente volontaria del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e con decreto 1155 / bis del 21/07/2008 Sellitto Gennaro veniva iscritto nell'elenco del personale volontario del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata, a decorrere dal 15/07/2008 e, successivamente, chiedeva di essere iscritto nell'elenco del personale volontario del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona.

Partecipava, quindi, ad un corso di abilitazione del personale permanente e dei vigili volontari per il servizio aeroportuale all'esito del quale veniva dichiarato idoneo. Il ricorrente ha svolto regolarmente attività di addestramento periodico e, in qualità di volontario, è stato richiamato in servizio temporaneo, negli anni dal 2010 al 2017, con ampia frequenza.

In data 11/02/2013 e, quindi, il 03/12/2015 veniva sottoposto, nella qualità di vigile del fuoco volontario, ad una terza e quarta visita di idoneità (dopo quelle del 2008 e 2010) e veniva giudicato idoneo.

In data 01/12/2008, il ricorrente chiedeva di partecipare al concorso pubblico ad 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco, indetto con D.M. 5140 del 06/11/2008, che prevedeva una prova preselettiva, un accertamento dell'idoneità motorio-attitudinale. All'esito di tale prova il ricorrente veniva ammesso, con il punteggio di 52, alla prova successiva, tenutasi il 14/04/2010, avente ad oggetto la prova orale e la lingua straniera. Il ricorrente veniva ritenuto idoneo ed otteneva 30,98 punti e così, complessivamente, punti 82,98 che lo ponevano al n. 3355 di graduatoria.

Con decreto del del Ministero dell'Interno - Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 88 del 14 luglio 2010, e successive modifiche ed integrazioni, erano approvate le graduatorie finali del concorso pubblico. Successivamente, i candidati risultati idonei sarebbero stati invitati a sottoporsi all'accertamento della idoneità psico-fisica ed attitudinale al quale sarebbe seguito un giudizio di idoneità o meno.

Con decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. 65 del 03.04.2018, ricevuto il 14.04.2018, il ricorrente veniva escluso dalla procedura concorsuale, per titoli ed esami, ad 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco *"in quanto nei suoi confronti la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio "Deficit statura (cm. 161,60). D.M. 11/03/2008, n. 78 art.1 comma 1. D.P.C.M. 22/07/1987, n. 411, art. 3, c.2.*

Con una serie di provvedimenti normativi, dall'anno 2012 le graduatorie per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sono state prorogate, è stato ampliato l'organico del corpo medesimo, sono stati ridotti i finanziamenti dei richiami relativi al personale volontario. Con l'art. 1, comma 368, della Legge 11.12.2016 n. 232 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 "), la graduatoria concorsuale è stata ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2018 e con l'articolo 1, comma 288, della legge 27/12/2017 n. 205, era autorizzata l'assunzione, dal mese di maggio 2018, di 400 unità nei ruoli iniziali del

Corpo dei vigili del fuoco, attingendo alla graduatoria relativa al concorso pubblico ad 814 posti di vigile del fuoco. Contestualmente il comma 289 ha disposto l'incremento di 300 unità della dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, così come contenuta nella tabella A del decreto legislativo 13/10/2005 n. 217 che disciplina l'ordinamento del personale che espleta funzioni tecnico operative. Tali assunzioni erano, però, subordinate alla verifica della permanenza dell'idoneità psicofisica ed attitudinale.

Nell'occasione, il Corpo dei Vigili del Fuoco ha proceduto all'accertamento in capo al ricorrente, già utilmente collocato come candidato idoneo nella graduatoria approvata con il Decreto ministeriale n. 88 del 14.07.2010 e successive modifiche ed integrazioni, della persistenza dei requisiti ai fini dell'immissione in ruolo. Si è quindi dissertato sulla circostanza che per accedere ai quadri del personale volontario è necessaria una statura non inferiore a m. 1,62 mentre è prevista una statura non inferiore a m. 1,65 per l'ammissione ai ruoli dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con il D.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207, in applicazione della L. 12 gennaio 2015 n. 2, previa individuazione di nuovi parametri fisici, è stata disposta la sostituzione del requisito generale del limite di altezza, per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale di vigili del fuoco. Tale regolamento dispone l'abrogazione delle norme previgenti che prevedevano il requisito dell'altezza e le disposizioni in esso contenute si dovrebbero applicare ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo dei vigili del fuoco i cui bandi sono pubblicati in data successiva alla sua entrata in vigore.

Si è affermato, altresì, che tranne che per alcuni tratti (modalità operative e di impiego, addestramento, mansioni, doveri, attribuzioni, responsabilità, disciplina) il personale volontario non si differenzia da quello di ruolo. In data 08 giugno 2018 il ricorrente si sottoponeva, presso il reparto di medicina

dello sport dell'ambulatorio polispecialistico medico Bios di Osimo alla misurazione dell'altezza che veniva rilevata in cm. 162,5.

Quanto più specificatamente ai **motivi di ricorso**, si evidenzia nel primo motivo che la graduatoria in questione è stata approvata nell'anno 2010, poi successivamente prorogata con provvedimenti che hanno anche autorizzato nuove assunzioni. Al ricorrente, pertanto, già idoneo, chiamato, in virtù dello scorrimento della graduatoria, alla verifica dei requisiti psico-fisici ben otto anni dopo, dovevano applicarsi i criteri contenuti nel D.P.R. 15/12/2015 n. 207 fondati su diversi parametri fisici, mentre illegittima si evidenziava l'applicazione del mero parametro numerico dell'altezza.

Nel II e III motivo si sottolinea come la giurisprudenza amministrativa consolidata consideri ormai illegittima e contraddittoria la diversità, a parità di mansioni e di funzioni operative e di disciplina giuridica, prevista nei rispettivi regolamenti, relativamente al requisito dell'altezza per il personale volontario e/o discontinuo e quello previsto per coloro che chiedono di accedere alle qualifiche del personale di ruolo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. Nel caso di specie, poi, il ricorrente ha svolto per anni, con efficacia ed onore, le funzioni di vigile volontario, svolgendo una complessa e continua attività di addestramento riguardo la quale il Corpo nazionale ha destinato notevoli risorse, così da costituire oggi egli stesso una risorsa preparata, capace e pronta allo svolgimento dei compiti di istituto. L'esclusione, pertanto, contrasterebbe con i principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell'attività amministrativa, oltre che essere illegittima poiché viziata da manifesta ingiustizia.

Nel IV motivo si rileva sinteticamente un grave difetto della motivazione, fondata su di un laconico riferimento numerico (all'altezza) senza che venga svolto alcun rilievo sui "devastanti" effetti determinati dalla dichiarazione di inidoneità. Tale dichiarazione, infatti, è stata adottata pur a fronte della conclamata contraddittorietà dei regolamenti tra personale volontario e di

ruolo riferibili all'altezza, nonché senza considerare la nuova disciplina sopravvenuta nel 2015 ed ora applicabile alla fattispecie e senza alcuna valutazione riguardo la lunga permanenza del ricorrente nei ruoli del personale volontario e/o discontinuo.

Alla luce di quanto precede nel V motivo si richiama il principio di affidamento che ha sorretto sino ad oggi il rapporto intercorrente tra il ricorrente, vigile volontario richiamato per anni e continuativamente addestrato, e l'amministrazione che ha ignorato anche gli interessi del ricorrente medesimo sottesi al provvedimento impugnato.

Il ricorrente ha avanzato

ISTANZA CAUTELARE

Dai motivi di ricorso sembra acclarato *il fumus* che connota la domanda del ricorrente. Non sembrano mancare elementi che riconducono ad una valenza morale poiché connotati dall'impegno del ricorrente in lunghi e costanti periodi di addestramento e dalla frequenza dei richiami in servizio.

Risultano rilevanti anche i richiami formulati all'interesse pubblico sotteso all'impiego di personale qualificato e addestrato in complessi compiti istituzionali di tutela della collettività e dall'urgenza di utilizzo del personale formato attraverso la spendita di risorse pubbliche.

Non è certo contestabile, inoltre, che il ricorrente, ha svolto, dall'anno 2008, attività di vigile volontario discontinuo dalla quale ha tratto la fonte del proprio sostentamento. A seguito della politica finalizzata alle immissioni in ruolo degli idonei del concorso pubblico ad 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco ed alla stabilizzazione del personale precario volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l'organico complessivo del Corpo medesimo, con riguardo al personale non direttivo con funzioni tecnico operative, è stato ampiamente incrementato dall'anno 2006 al 2016. Tale aumento ha inciso sul ruolo specifico dei Vigili del fuoco permanenti, la cui dotazione è aumentata dal 2006 al 2016 da 17.193 a 19.523 unità (+ 2.330). Poiché

l'aumento della dotazione organica è garantito, principalmente, dalla graduatoria del 2008 relativa ai vigili volontari da stabilizzarsi ed agli idonei al concorso pubblico da 814 posti, per un verso si è provveduto a finanziare gli oneri derivanti da tali stabilizzazioni, operando, contestualmente, una riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario di cui si è dato conto nelle premesse. Pertanto il limite di autorizzazione di spesa per l'impiego del personale volontario, già fissato in euro 73.127.182 per l'anno 2015, è stato ridotto per lo stesso anno di euro 24.276.646, così che l'autorizzazione di spesa per le retribuzioni del personale volontario non ha potuto superare euro 48.850.536 per l'anno 2015 ed euro 31.075.700 per l'anno 2016 con una riduzione media del 34 % dei fondi stanziati precedentemente per tali spese .

Con l'articolo 6 bis del decreto legge 24/06/2016 n. 113, convertito nella legge 07/08/2016 n. 160, si è disposto, inoltre, che i predetti oneri finanziari trovassero corrispondenza nella contestuale riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario. In particolare, negli ultimi anni è stata disposta, per il personale volontario, una autorizzazione annuale di spesa via via ridotta e che, come già rappresentato, è stata di €. 48.850.356 per il 2015; €. 25.871.841 per il 2016 (da €. 31.075,700); €. 15.464.121 per il 2017; €. 15.052.678 dall'anno 2018. All'incremento della pianta organica del personale di ruolo corrisponde, pertanto, una rilevantissima riduzione del budget utile per procedere ai richiami in servizio del personale volontario, con fortissima diminuzione del numero dei vigili discontinui richiamati e corrispondente contrazione dei periodi di richiamo. Da ultimo, con il decreto legislativo 29/05/2017 n. 97, l'elenco dei volontari tenuto dai Comandi provinciali è stato soppresso e sono stati istituiti due nuovi elenchi, uno per coloro che a domanda chiedono di essere assegnati ai c.d. distaccamenti volontari ed il secondo destinato alle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, dichiarato ad esaurimento. Si prospetta, pertanto, un

rapido esaurimento dell'utilizzo dei vigili volontari e la cessazione, a livello nazionale, del sistema dei c.d. richiami. In concreto il ricorrente, che ha visto negli anni 2016 e 2017 diminuiti in maniera quasi totale i richiami a proprio favore, perverrà alla definitiva cessazione del servizio e la perdita di tale fonte, seppur discontinua, di sostentamento.

Ed ha dedotto le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia, l'Ecc.mo Tribunale:

- previa eventuale verifica finalizzata ad accertare l'altezza del ricorrente e/o il possesso dei requisiti/parametri di cui al D.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207 e decreto ministero interno 11 marzo 2016;
- accogliere la domanda cautelare di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, con conseguente ammissione con riserva del ricorrente nei ruoli permanenti dei Vigili del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- accertare e dichiarare la illegittimità dei provvedimenti impugnati di cui in premessa e, per l'effetto, annullarli e/o disapplicarli nelle parti di interesse del ricorrente;
- dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

* * *

Istanza di notificazione per pubblici proclami:

Laddove si ritenga che la notifica avvenuta nei confronti dei controinteressati debba essere integrata si chiede, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del C.P.A. che l'Ill.mo Presidente voglia disporre che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità.

* * *

All'esito di tali richieste, all'esito delle notifiche rituali e del deposito nel processo amministrativo telematico, all'udienza cautelare dell'11/07/2018 il

collegio disponeva, con ordinanza collegiale n. 7814/2018 (allegata alla presente) **pubblicata il 12/07/2018**, l'integrazione del contraddittorio per il tramite dei pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del presente sunto del ricorso, con gli estremi dei provvedimenti impugnati e le relative conclusioni, nonché dell'elenco dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso in contestazione (graduatoria finale della procedura selettiva del concorso pubblico ad 814 posti della qualifica di vigile del fuoco recepito con D.M. 88/2010 e successive modifiche ed integrazioni).

Quanto premesso:

SI CHIEDE

Al Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, di procedere, entro e non oltre l'11 agosto 2018, a pubblicare sul proprio sito Web:

- **copia del presente atto** contenente il sunto del ricorso, i provvedimenti impugnati e le relative conclusioni;
- **l'ordinanza collegiale n. 07814/20018 pubblicata il 12/07/2018 (trasmessa in allegato);**
- **la graduatoria finale del concorso nel quale i contro interessati sono rappresentati dai candidati che occupano la graduatoria dal n. 3355 (trasmessa in allegato)**

SI CHIEDE

Che l'Amministrazione voglia rilasciare allo scrivente, a mezzo p.e.c., attestazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito web per la successiva e tempestiva trasmissione al TAR Lazio - Roma - sezione I bis come richiesto nella ordinanza 07814/2018.

Roma, 23/07/2018

Avv. Aldo Falcone